

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"I NOSTRI BORGHI - APS "

Articolo 1. SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Al fine di tutelare i diritti di tutti i cittadini abitanti e/o operanti in Parma e in particolare nella porzione della città di Nord Est del centro storico delimitata dalle vie: Mentana, Saffi, IV Novembre, Repubblica e in particolare operanti e residenti nelle vie XX Settembre, Guazzo, Giordani, Trinità, Gazzola, Naviglio, Cavallotti, Albertelli, Borghesi, Affò, Bodoni, Garibaldi, Verdi, Paciaudi, Magnani e Colonne, è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato I Nostri Borghi - Associazione di promozione sociale.

L'ente è una libera Associazione, apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia, (tra cui il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, di seguito il "Codice"), nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo Settore.

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo "APS".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Parma, nei locali individuati dal Presidente e approvati dal Direttivo, e può istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberato del Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche,

solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo, nel campo della valorizzazione e promozione del territorio. L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi, le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'associazione si pone i seguenti scopi:

- organizzare, gestire e coordinare attività volte al miglioramento della qualità della vita del centro storico di Parma in particolare per quanto riguarda la sicurezza personale e delle attività;

- migliorare lo standard qualitativo dell'arredo urbano, migliorare la viabilità;

- tutelare la salute personale da gas di scarico e inquinamenti d'ogni tipo;

- raggiungere livelli qualitativi adeguati per quanto riguarda marciapiedi, fondi stradali, illuminazione;

- migliorare la qualità dei rapporti interpersonali tra i residenti e operatori commerciali d'ogni etnia e provenienza;

- promuovere lo scambio culturale, la convivenza pacifica e costruttiva, il raggiungimento di pari diritti e doveri per tutti gli attori del territorio suddetto;

- agire in tutte le sedi per garantire che diritti e doveri siano a tutti efficacemente offerti e da tutti puntualmente rispettati;

- stimolare in tutte le sedi la valorizzazione di tutti gli spazi del centro storico (piazze, edifici, strade), affinché si rivitalizzi e ritorni a essere una zona vivibile e apprezzata della città.

Per la realizzazione degli scopi sociali, l'associazione intende:

- organizzare incontri, dibattiti, conferenze per accrescere la cultura della solidarietà e del dialogo reciproco;

- offrire consulenze e assistenza qualificata, nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività o progetti;

- offrire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative d'orientamento e aggiornamento tecnico e culturale;

- sviluppare, direttamente o tramite convenzioni con altre associazioni, Enti, Istituti, iniziative di formazione e qualificazione nei confronti di tutti i cittadini soci e non dell'associazione;

- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle reali condizioni del quartiere;

- svolgere o favorire attività di studio e ricerca sulle tematiche legate ai temi dell'associazionismo, della partecipazione, delle politiche sociali, del terzo settore, della solidarietà e del volontariato;

- promuovere attività a carattere promozionale e pubblicitario nei confronti dei cittadini, delle istituzioni pubbliche, delle forze sociali ed economiche;

- svolgere attività di raccordo tra le realtà dell'associazionismo, del volontariato e le istituzioni pubbliche, alla luce di quanto previsto dalle leggi 142/90, 266/91 e della regione Emilia Romagna 26/93;

- svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di strumenti d'informazione (giornali, manuali, cd, videotape, depliant, cartine etc.) riguardanti le attività e le problematiche dell'associazione e del quartiere;
- fornire ai cittadini tutte quelle informazioni utili e gli strumenti necessari al raggiungimento e pieno godimento di tutti i diritti civili;
- stimolare l'amministrazione locale ad una maggiore attenzione verso il centro storico nella zona nord est della città.

Articolo 2. RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, stampa e diffusione di brochure, biglietti da visita, cataloghi;

i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;

j) Sponsorizzazioni, contributi da enti, ditte, società a seguito di iniziative pubblicitarie promozionali o come semplice erogazione liberale per il sostegno delle attività associative.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 3. SOCI

L'adesione all'associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta.

Possono associarsi tutti i cittadini che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'associazione in oggetto. Il numero degli aderenti è illimitato.

L'aspirante socio può essere presentato da un socio già iscritto all'associazione e deve presentare domanda in forma scritta al Direttivo, che vaglia e delibera a proposito. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere

annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati. In caso di rifiuto, l'organo competente deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei seguenti casi:

- qualora il socio non possa o non intenda più collaborare al perseguimento dello scopo sociale;
- qualora il socio assuma comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- per lo svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- per inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

Il mancato versamento della quota associativa nei termini, da parte del socio, costituisce altresì causa di esclusione dall'associazione, che verrà deliberata dall'Assemblea, previa contestazione al socio degli addebiti che allo stesso vengono mossi, da effettuarsi per iscritto, consentendo facoltà di replica. La reiterazione o la giustificazione ritenuta immotivata comporterà delibera di esclusione, la quale avrà efficacia dopo il decorso di sei mesi dalla contestazione.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo

scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Articolo 4. PARTECIPAZIONE

Ogni socio ha diritto:

- a) di partecipare a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
- b) di partecipare all'assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma c.c.;
- c) di contribuire alle attività svolte dall'associazione;
- d) di essere eleggibile a cariche direttive;

Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l'esclusione dall'associazione ai termini dell'articolo precedente:

- a) di partecipare insieme agli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
- b) di contribuire gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dall'associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e in armonia con quanto stabilito dall'assemblea e dal Direttivo;
- c) di pagare annualmente la quota tessera nella misura e nei termini fissati dal Direttivo;
- d) di promuovere tra i soci la partecipazione personale, anche nella forma di contributo economico volontario, da destinare alle iniziative associative;
- e) di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate secondo lo statuto dagli organi dirigenti dell'associazione. Tutte le cariche elettive dell'associazione sono gratuite.

Agli associati è inoltre garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi.

Articolo 5. ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati;
- ✓ il Direttivo;
- ✓ il Presidente, che può assumere funzioni di Tesoriere su mandato del Direttivo;
- ✓ il Segretario, che può assumere funzioni anche di Tesoriere su mandato del Direttivo;
- ✓ il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti;

Le cariche sociali hanno durata di due anni e possono essere rinnovate dall'Assemblea alla scadenza del biennio senza limite di mandato. In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario assume le funzioni ad interim di Presidente finalizzate alla convocazione in tempi brevi dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per la nomina del nuovo Presidente. In caso di dimissioni del Segretario, il Direttivo ha facoltà di nominarne uno nuovo temporaneo, scelto tra i soci. Il Segretario temporaneo resta in carica sino alla prima Assemblea dei Soci che provvederà a nominare il nuovo Segretario effettivo, ratificando la scelta del Direttivo e nominandone uno diverso. I membri del Direttivo che si dimettono o vengono rimossi non vengono sostituiti sino alla prima Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel caso in cui il Direttivo, a seguito delle dimissioni o rimozioni di più

soci, si trovi ad essere composto da non più di 3 persone, il Presidente (o in sua vece il Segretario, o in alternativa il membro anziano del Direttivo dei 3 rimasti) convoca l'Assemblea Ordinaria per la nomina dei nuovi componenti.

Articolo 6. ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa.

In assemblea i soci hanno diritto di voto dal momento della loro ammissione ed iscrizione nel libro soci. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Ciascun socio ha diritto a un voto. E' prevista la delega per un massimo di 3 deleghe per ciascun socio.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo e la ratifica del bilancio consuntivo dell'anno precedente ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, comunque con un preavviso di trenta giorni, con comunicazione scritta e affissione della convocazione presso la sede associativa.

Nella convocazione viene specificato il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno la metà del Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nominare e revoca i membri del Direttivo;

- eleggere il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti;
- determinare la programmazione annuale dell'attività, su proposta del Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo entro la fine dell'anno successivo a quello di riferimento;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri compiti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto .

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei Soci presenti. Quando l'assemblea è chiamata a deliberare la revoca motivata del Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci. La stessa maggioranza è necessaria per revocare l'incarico a uno o più dei componenti il Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Per le modalità di convocazione dell'Assemblea Straordinaria valgono le stesse regole dell'Assemblea Ordinaria.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

Articolo 7. DIRETTIVO

Il Direttivo è eletto dall'assemblea degli aderenti tra i soci ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri. Esso può altresì nominare rappresentanti o procuratori generali o particolari, per l'amministrazione e la rappresentanza della associazione.

Il Direttivo nomina al proprio interno:

- il Presidente al quale il Direttivo può assegnare anche le funzioni di Tesoriere;
- il Segretario al quale il Direttivo può assegnare anche le funzioni di Tesoriere;

Il Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o del Segretario, almeno due volte l'anno e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni membro del Direttivo deve ricevere la convocazione almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Delle riunioni sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel

programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando

l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- integrare il numero dei componenti il Direttivo, in caso di recesso, esclusione, decadenza, di un numero di questi inferiore alla metà.

Articolo 8. PRESIDENTE

Il Presidente è Presidente dell'assemblea degli aderenti e del Direttivo, rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti dei terzi e in giudizio. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Segretario.

Il Presidente è responsabile verso i soci e verso i terzi del coordinamento e della supervisione su tutte le attività e competenze del Direttivo e dei suoi componenti.

In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

L'assemblea può revocare la carica di Presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranza dell'assemblea stessa.

Articolo 9. SEGRETARIO

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando

sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i membri del Direttivo sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto.

Il Segretario, d'accordo con il Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell'Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri.

Il Segretario può emanare circolari e direttive che hanno efficacia immediata dalla loro comunicazione ai soci e che devono poi essere ratificate durante la prima riunione del Direttivo, successiva alla data della comunicazione.

La carica di Segretario scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Articolo 10. FUNZIONI DEL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del Direttivo da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri più uno del Direttivo o con delibera dell'Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Articolo 11. REVISORI DEI CONTI

L'assemblea può deliberare la nomina di un revisore dei conti, da scegliere anche tra i non soci. Il revisore dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile. Nel caso in cui le attività e i progetti implementati dall'Associazione diventino importanti per quantità e qualità, l'Assemblea Ordinaria può decidere di aumentarne il numero sino a 3, stabilendo al contempo, compiti specifici e responsabilità precisa in capo a ciascun membro. Il revisore controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alla realtà.

Al ricorrere dei presupposti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice si applica l'art. 2399 del codice civile e i membri dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12. PATRIMONIO E BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre approvazione dell'assemblea che deciderà a

maggioranza di voti. Dal bilancio devono risultare i beni inventariati, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli esercizi decorrono dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno solare.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Esso pertanto, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000, può essere redatto anche sotto forma di rendiconto finanziario per cassa.

L'associazione non ha scopo di lucro pertanto, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs 117/2017, gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto assoluto, sia all'Assemblea Ordinaria, sia a quella Straordinaria, di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 13. MODIFICHE STATUTARIE

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da

uno degli organi associativi o da almeno un decimo degli aderenti. Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto vengono decise da apposita Assemblea Straordinaria nella quale occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

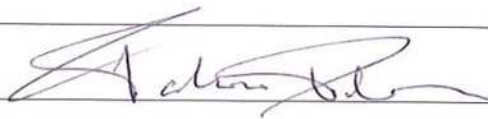
Nel caso di scioglimento e di messa in liquidazione, per qualunque causa, le attività e il patrimonio dell'associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea Straordinaria, ad altre associazioni che siano senza scopo di lucro e che siano in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente statuto ovvero che perseguano fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, come disposto dall'articolo 9 del D.lgs. 117/2017. Gli atti di devoluzione del patrimonio compiuti senza l'osservanza delle predette disposizioni sono nulli.

Articolo 15. RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Associazioni di promozione sociale e di Enti del Terzo Settore nonché, per quanto non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

Firmato

Fabrizio Pallini



VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno 05 maggio 2021, alle ore 19:00 in Parma (PR), Via XX Settembre n. 53, a seguito di formale convocazione degli associati dell'associazione di promozione sociale "I Nostri Borghi", effettuata ai sensi di legge e di statuto mediante comunicazione scritta e affissione della convocazione presso la sede associativa, sono presenti i signori:

✓ Dott. Pallini Fabrizio, nato a Parma (PR) il 06/07/1952 e residente in

Parma (PR), Via XX Settembre nr. 39, Codice Fiscale

PLLFZRZ52L06G337T; Presidente dell'Associazione,

✓ Sig. Terminiello Tommaso, nato a Vico Equense (NA) il 28/09/1974 e

residente in Parma (PR), Via Saffi nr. 11, Codice Fiscale

TRMTMS74P28L845O; Consigliere dell'Associazione,

sono inoltre presenti il Segretario Sig. Saccò Franco nonché un numero di soci pari a n. 16 come da foglio presenze conservato fra gli atti dell'Associazione.

Il Presidente, prendendo atto delle presenze, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione e valida a deliberare sul seguente ordine del giorno:

✓ modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co. 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente dà avvio all'Assemblea illustrando come l'Associazione abbia l'opportunità di provvedere entro il termine di cui all'art. 101 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017 a modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni di cui al medesimo decreto.

È riferito che è opportuno non modificare puramente e semplicemente lo statuto

in quanto si rischierebbe di perdere, nel periodo intercorrente dalla modifica all'iscrizione dell'*Associazione* nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, eventuali agevolazioni godibili dall'*Associazione* in funzione dell'attuale inquadramento, agendo quindi adeguandosi alla prassi in materia di Onlus come anche indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. È quindi proposta l'approvazione di un nuovo statuto il quale avrà, tuttavia, efficacia dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Fino a tale termine continuerà ad essere in vigore, valido ed efficace il vigente statuto.

L'*Assemblea* discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal *Presidente*. È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

Il *Presidente* dà atto che risultano modificati ed integrati gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15.

È specificato che le variazioni degli articoli dello statuto proposte riguardano:

- esclusivamente norme inderogabili e norme derogabili contenute o comunque compatibili con le previsioni del D.lgs. n. 117/2017 e che, all'entrata in vigore del nuovo statuto l'*Associazione* si qualificherà come *Associazione* di promozione sociale ai sensi del medesimo decreto contenendo lo statuto le specifiche clausole previste per tale tipologia di enti ed avendo intenzione l'*Associazione* di raggiungere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in conformità con la struttura e il modello giuridico dell'associazionismo di promozione sociale.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il *Presidente* chiama l'*Assemblea* a deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

- approvare un nuovo statuto dell'*Associazione*, posto in **Allegato A** al presente verbale disponendone l'efficacia solo dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017,
- all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto l'*Associazione* assumerà la qualifica di *Associazione* di promozione sociale ed utilizzerà, nei confronti dei rapporti con i terzi, la relativa qualifica sintetizzata anche con l'acronimo APS, potendo inoltre qualificarsi come Ente del Terzo Settore con utilizzo anche dell'acronimo ETS,
- confermare, fino all'entrata in vigore ed efficacia del nuovo statuto, l'integrale validità ed efficacia del vigente statuto,
- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, antecedentemente, dal Registro regionale e provinciale delle associazioni di promozione sociale al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nei medesimi.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione non essendoci null'altro da discutere e deliberare l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 20:15.

Il Presidente

Il Segretario

Dott. Pallini Fabrizio

Sig. Saffò Franco

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Parma

REG. 20 MAG. 2021 SERIE 3

N° 2137

Direttore

Sig. COLETTA

